REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA SPIAGGIA LIBERA E DELL' AREA DI BATTIGIA SITA IN LOCALITÀ MARINA DI PRAIA E PER LA PROMOZIONE E LA SALVAGUARDIA DELLE AREE DESTINATE ALLA BALNEAZIONE.

# ART. 1 PRINCIPI

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo della spiaggia libera e dell' area di battigia sita in località Marina di Praia, posta a confine tra i territori dei Comuni di Furore e Praiano, così come individuata nella planimetria predisposta dal Comune di Furore ed allegata e parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

I Comuni di Praiano e Furore convengono sulla opportunità di regolamentare, di comune accordo, la fruibilità della spiaggia libera al fine di prevenire fenomeni di inciviltà, disordine e malcostume tali da deprezzare l'immagine turistica dell'antico borgo, penalizzare turisti e bagnanti, creare potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità.

# ART.2 OGGETTO

Il presente regolamento si prefigge, in particolare, i seguenti obiettivi:

- disciplinare le attività di tiro a secco delle unità da diporto, attraverso un monitoraggio e controllo delle unità giacenti in località Marina di Praia, secondo le modalità di cui al successivo art.3.
- disciplinare le attività di bagnanti, turisti, pescatori e diportisti sulla spiaggia libera e lungo la l'area della battigia;
- stabilire una costante collaborazione con la Capitaneria di Porto di Amalfi e Positano, al fine di assicurare un efficace controllo delle aree demaniali.

# ART.3 ATTIVITÀ DI TIRO A SECCO UNITÀ DA DIPORTO

Le attività di tiro a secco dovranno avvenire nel rispetto delle seguenti norme generali:

- Le operazioni relative al varo dell'imbarcazione ed al tiro a secco dovranno avvenire esclusivamente nelle ore non destinate alla balneazione, al fine di non creare disagi ai bagnanti e pericoli a persone. Nello specifico, nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 15 settembre tali operazioni devono essere effettuate tra le ore 18.00 e le ore 09.00.
- In ogni caso le operazioni relative non potranno costituire ostacolo al libero movimento delle persone.
- Lo spazio necessario al tiro a secco delle unità da diporto non può essere occupato con strutture, elementi o costruzioni fisse; naturalmente resta consentita la sua occupazione solo con quanto strettamente necessario all'attività. Le attrezzature marinaresche utilizzate, dopo il loro utilizzo, devono essere riposte nell'unità e comunque in proprietà privata, lontano dall'area di sosta,;
- Il diportista che effettua il tiro a secco è responsabile (e deve farsi carico), limitatamente al luogo ed alla durata dell' attività, del mantenimento della pulizia dello spazio, di eventuali danneggiamenti al pubblico demanio o a qualsiasi infrastruttura di proprietà pubblica, nonché della perfetta manutenzione dell'unità da diporto.
- Il diportista è tenuto a smontare il motore fuoribordo e a ricoprire le eliche dei motori entrobordo;
- E' fatto divieto di eseguire qualsiasi lavoro nonché di procedere al lavaggio delle unità in sosta.

Le Amministrazioni di Furore e Praiano non assumono alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti del diportista in cui si configuri imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti.

# ART.4 DISPOSIZIONI SPECÌFICHE PER IL POSIZIONAMENTO DELLE UNITÀ DA DIPORTO

Lo svolgimento delle attività deve essere preceduto dalla verifica da parte della locale Autorità marittima, per tutti i profili relativi ad aspetti tecnico-nautici e di sicurezza. In particolare l'unità deve avere i requisiti di galleggiabilità.

Le unità da diporto posizionate dovranno essere dotate di teli di copertura esclusivamente di colore a strisce bianco e blu, al fine di garantire il minore impatto ambientale con il territorio circostante.

I detentori di unità da diporto autorizzati al tiro a secco, dovranno munirsi altresì di idoneo contrassegno da posizionare sulla unità. Le amministrazioni di Praiano e Furore, nel prendere atto che la maggioranza delle imbarcazioni presenti in località Marina di Praia appartiene a cittadini residenti nel Comune di Praiano, individuano il Comando di P.M. di Praiano, quale ufficio competente all'acquisizione di tutta la documentazione necessaria all'ottenimento del contrassegno. L'autorizzazione sarà, poi, rilasciata dal competente ufficio del Comune di Furore. Tutta la documentazione, in virtù di quanto stabilito al successivo comma 6, sarà detenuta sia presso l'ufficio competente del Comune di Praiano che in quello del Comune di Furore. Copia delle autorizzazioni sarà inviata anche agli uffici delle Capitanerie di Porto di Positano ed Amalfi.

Il costo annuo del contrassegno per le unità da diporto ad uso turistico - ricreativo non commerciale e per quelle utilizzate dai pescatori, che garantisce l'utilizzo della zona di sosta è così stabilito:

- **a.** € 50,00 per unità del tipo canoe, kayak e unità sino a mt 3,50 utilizzate solo per trasbordo alle unità ormeggiate ai gavitelli previa presentazione di idoneo titolo di ormeggio a gavitello;
- **b.** In misura pari al 10% di quanto previsto al punto a), per canoe appartenenti ad iscritti a circoli nautici sportivi ( in conformità all'art 39 c.n. e legge 296/2006), previa presentazione di idoneo titolo attestante la qualità soggettiva;
- c. € 80,00 per unità sino a mt. 3,50 (compresi pedalò);
- **d.** € 100,00 per unità oltre mt. 3,50 e sino a mi 6,00
- **e.** € 200,00 per unità oltre mt 6,00;

Il costo annuo del contrassegno per le unità da diporto ad uso commerciale che garantisce l'utilizzo della zona di sosta è il seguente;:

- **a.** € 200,00 per unità sino a mi. 3,50;
- **b.** € 300,00 per unità oltre mt. 3,50 e sino a mt. 6,00;
- **c.** € 600,00 per unità oltre mt, 6,00;
- **d.** è inclusa nel costo del contrassegno, di cui alle lettere a), b), e), d), e), g), h) e i) la tariffa per l'utilizzo del verricello elettrico.

Chiunque intenda richiedere la sosta in area della Spiaggia dovrà formulare istanza - con allegato documento di identità, attestazione di proprietà dell'unità e fotografie dell'imbarcazione – entro il 31 maggio presso il Comando Vigili Urbani di Praiano, Per le domande presentate fuori termine si valuterà la

possibilità di accoglimento in relazione ai posti residui disponibili. In caso di domande eccedenti i posti disponibili, si procederà a mezzo sorteggio.

#### ART.5 DISPOSIZIONI TECNICHE

Al fine di tirare a secco l'unità da diporto i proprietari potranno utilizzare esclusivamente l'apposito verricello elettrico, al fine di limitare al massimo forme di inquinamento.

La tariffa per l'utilizzo del verricello elettrico è inclusa nel costo di cui al precedente articolo.

# ART.6 UTILIZZO SPIAGGIA LIBERA DA PARTE DI PESCATORI E DI BAGNANTI.

Sulla spiaggia libera è vietato:

- a) Lasciare in sosta natanti qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelli destinati al noleggio/locazione ovvero quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio.
- **b)** Lasciare, dopo il tramonto del sole, ombrelloni, sedie, sdraio,attrezzature da pesca, reti, tende o altre attrezzature comunque denominate.
- c) Occupare con ombrelloni, sedie, sdraio e/o altre attrezzature mobili di qualsiasi tipologia la fascia di spiaggia (battigia), ampia non meno di metri 5.
- d) La spiaggia libera non in concessione e tutti i passaggi che conducono al mare, sono riservati unicamente al transito. In detta fascia è inoltre vietata qualsiasi attività commerciale, ad eccezione della locazione di imbarcazioni e natanti ed il loro rimessaggio, nonché del commercio ambulante debitamente autorizzato.
- e) Campeggiare.
- f)Transitare o sostare con qualsiasi tipo di veicolo. Fanno eccezione i mezzi destinati al servizio di polizia, al soccorso, alla pulizia delle spiagge ed alla manutenzione pubblica (inclusi i mezzi di ditte/imprese convenzionate con i Comuni per l'esercizio di tali attività di pubblico interesse).
- g) Effettuare lavori nel periodo compreso tra il 10 marzo e il 2 novembre, salvo gli interventi che si rendano necessari per il ripristino del corretto funzionamento degli impianti e delle strutture danneggiati a seguito di eventi eccezionali e/o non prevedibili.
- h) Praticare, sia sugli arenili che negli specchi acquei immediatamente adiacenti, qualsiasi gioco (pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce, basket, giochi gonfiabili ecc.) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa della quiete pubblica, nonché nocumento all'igiene dei luoghi.
- i)Condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o dai cine-operatori. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio al guinzaglio impegnati per il servizio di salvamento di cui all'art. 5 lett. C) ed i cani guida per i non vedenti.
- j)Tenere il volume degli apparecchi di diffusione sonora oltre il limite di cui ai Piani Comunali di Classificazione ovvero, in mancanza, oltre i limiti consentiti dalle leggi vigenti in materia.
- **k)** Gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere.
- I) Accendere fuochi o falò.
- m) Introdurre od usare sostanze infiammabili e/o bombole GPL. E' consentito l'uso di bombole di gas per uso personale e/o per l'esercizio di attività di somministrazione di peso inferiore a 75 kg ai sensi di quanto disposto dall'allegato al D,p.R. 1.8.2011 n.151 (attività n. 3 lett. b).
- n) Effettuare pubblicità, anche sul mare a qualsiasi distanza dalla battigia, mediante l'impiego di megafoni, di altoparlanti e di ogni altro mezzo di propaganda acustica.

- L'esercizio delle attività di pesca; l'abbandono di materiale ed attrezzature per la pesca; il risciacquo di reti ed attrezzature per la pesca, attraversare le zone frequentate dai bagnanti con un'arma subacquea carica;
- **p)** Attività di noleggio sedie, sdraio e lettini.

# 2. Attività sugli arenili.

- a) Nelle aree demaniali libere, è possibile svolgere manifestazioni di breve durata (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli, ecc.), di durata inferiore o pari a 30 giorni, previa autorizzazione del Comune competente per territorio, da richiedersi almeno 15 giorni prima dell'evento. Le relative richieste, complete degli elaborati grafici, devono pervenire agli Uffici competenti del Comune almeno 15 giorni prima dell'evento.
- b) Nelle aree demaniali in concessione, è possibile svolgere manifestazioni di breve durata (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli, ecc.), che comportino l'installazione di strutture o impianti, previa autorizzazione comunale, da richiedersi almeno 15 giorni prima dell'evento.

# ART.7 VIGILANZA

Gli Uffici di Polizia Municipale di Praiano e Furore, in collaborazione con le locali Autorità Marittime, potranno operare in condizioni di reciprocità per garantire l'attività di vigilanza sulla spiaggia libera e in tutte le aree libere non in concessione per il rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. Le due Amministrazioni garantiranno una costante presenza sul territorio, specie nei periodi di maggiore affluenza turistica, secondo dei piani operativi predisposti di comune accordo. Relativamente ai proventi delle contravvenzioni questi saranno fatti salvi a favore del Comune che ha effettivamente elevato la contravvenzione.

# ART.8 DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

- 1.Le unità già depositate sull'arenile alla data della presente e per le quali non venga richiesta o concessa la relativa autorizzazione dovranno essere rimosse entro o non oltre la data del 15 giugno.
- 2. Eventuali unità che dovessero rimanere depositate sull'arenile, senza targhetta identificativa, oltre tale data, ovvero depositate successivamente, verranno senz'alcun avviso, rimosse a cura delle Amministrazioni Comunali di Praiano e di Furore, previa eventuale denuncia ove il fatto costituisca reato ex art. 1161 cod. nav. e sequestro giudiziario; è fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative ex art. 1164 cod. nav.
- 3. In particolare, ai sensi del citato articolo 1164 cod. nav., ove la violazione sia riconducibile ad un uso e per
- finalità commerciali, se il fatto non costituisce reato, sarà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1032, 00 euro 3.098,00.
- 4.Nella ipotesi in cui non si osservino i divieti fissati con la presente ordinanza in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico ricreative, e si commetta una infrazione dalle quali esuli lo scopo di lucro (violazioni non riconducibili allo stazionamento di unità per uso commerciale), il trasgressore sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro, come indicato dall'art.1164, 2° comma, del c.n..

5.Le spese del procedimento ex art. 84 cod. nav. verranno addebitate al medesimo proprietario, anche con riferimento alla custodia dell'unità - se in stato di navigabilità -; le medesime unità verranno trasportate in apposito sito individuato dall'Amministrazione idoneo ai sensi di legge.

6.Le unità rimosse che siano in evidenti condizioni di inservibilità e abbandono verranno sottoposte alla verifica per la demolizione, ai sensi delle pertinenti norme del codice della navigazione e da diporto, interpellando la competente Autorità marittima,

Le Amministrazioni Comunali di Praiano e di Furore si riservano, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti (ad es. manifestazioni, spettacoli, ecc.) di disporre lo spostamento, anche d'ufficio e con spese a carico dell'interessato, delle unità di diporto tirate a secco.

I Sindaci di Praiano e Furore potranno provvedere, d'intesa con le Autorità marittima, all'emissione di apposita Ordinanza disciplinante quanto stabilito al presente articolo.

#### ART.9 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle leggi, ai regolamenti, agli usi ed alle disposizioni impartite dall'Autorità Locale Marittima che disciplinano la materia.